



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

lunedì 24 giugno 2013

## Il Resto del Carlino Bologna

QS: Atletica leggera Campionato Uisp-meeting del Navile Domani tutti in pista all'Arcoveggio 24/06/13 Sport	3
QS: Campionato Uisp-meeting del Navile Domani tutti in pista all'Arcoveggio 24/06/13 Sport	4

## Il Sole 24 Ore

NORME E TRIBUTI: I residui attivi falsano il bilancio 24/06/13 Pubblica amministrazione	5
NORME E TRIBUTI: Dissesti guidati, istruttoria sempre necessaria 24/06/13 Pubblica amministrazione	6
NORME E TRIBUTI: Trasferimenti, spese fuori dal tetto 24/06/13 Pubblica amministrazione	7
NORME E TRIBUTI: Senza piano esecutivo di gestione niente premi 24/06/13 Pubblica amministrazione	8
NORME E TRIBUTI: Retribuzione di posizione, scontro segretari-Inps 24/06/13 Pubblica amministrazione	9

## Italia Oggi


Ritardi della p.a., per le imprese oltre al danno anche la beffa 24/06/13 Pubblica amministrazione	10
---	----

**Atletica leggera****Campionato Uisp-meeting del Navile  
Domani tutti in pista all'Arcoveggio**

\* Bologna

**L'APPUNTAMENTO** è per domani, alle 16,15, al centro sportivo Arcoveggio di via Corticella. Si tratta della quarta prova del campionato provinciale Uisp-meeting del Navile, organizzato dalle polisportive Pontevecchio e Progresso in collaborazione con la Lega Uisp ed EmilBanca. Si tratta dell'atto conclusivo di una serie di quattro

sfide che, dopo le tappe al Campo Baumann, Sant'Agata Bolognese e Anzola, vede il complesso dell'Arcoveggio al centro dell'attenzione. Le categorie interessate sono primi passi, pulcini, esordienti, cadetti, allievi, junior, promesse e senior per chiudere con i master. Prove di velocità, staffette, lancio del peso e 5.000 fanno parte di un programma che si chiuderà alle 22.




Atletica leggera

**Campionato Uisp-meeting del Navile  
Domani tutti in pista all'Arcoveggio**

\* Bologna

**L'APPUNTAMENTO** è per domani, alle 16,15, al centro sportivo Arcoveggio di via Corticella. Si tratta della quarta prova del campionato provinciale Uisp-meeting del Navile, organizzato dalle polisportive Pontevecchio e Progresso in collaborazione con la Lega Uisp ed EmilBanca. Si tratta dell'atto conclusivo di una serie di quattro

sfide che, dopo le tappe al Campo Baumann, Sant'Agata Bolognese e Anzola, vede il complesso dell'Arcoveggio al centro dell'attenzione. Le categorie interessate sono primi passi, pulcini, esordienti, cadetti, allievi, junior, promesse e senior per chiudere con i master. Prove di velocità, staffette, lancio del peso e 5.000 fanno parte di un programma che si chiuderà alle 22.



Corte costituzionale. «Bacchettato» il Molise

## I residui attivi falsano il bilancio

Ettore Jorio

Avrà un'importante ricaduta anche sugli obblighi contabili degli enti locali la sentenza della Corte costituzionale 138 del 13 giugno 2013. Infatti impone agli enti stessi una maggiore accortezza nella determinazione dei residui attivi da conservare nei loro bilanci. Un limite riconosciuto dallo stesso legislatore ma anche emerso dai piani di riequilibrio in circolazione che hanno registrato insussistenze miliardarie.

La sentenza ha riguardato la Regione Molise, in relazione a quanto formulato nella sua legge 23/2012 sul rendiconto regionale 2011. La Corte è stata chiamata a esaminare e decidere anche in relazione alla correttezza della contabilizzazione dei residui. Ciò in rapporto ai principi fondamentali e alle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni fissati nel Dlgs 76/2000 che sanciscono l'obbligo di giustificare, annualmente, il mantenimento dei residui. Un obbligo coincidente con quello imposto a Comuni e Province dal Tuel. Nel Tuel infatti, articolo 228, comma 3, è prescritto che nel percorso (obbligatorio) di riaccertamento annuale dei residui (attivi e passivi) debbano essere individuate ed esposte le ragioni di mantenimento dei residui stessi.

Una norma di tutela che, se rispettata, avrebbe evitato al sistema autonomistico locale di inquinare i propri conti e di conservarli così per anni, lasciando apparire ciò che non si è. Tali residui attivi, da stralciare per eccesso, a mente del principio generale ribadito dalla Consulta, assumono valori miliardari nel loro complesso. In quanto tali avrebbero dovuto essere esaminati ed eliminati con l'adozione di adegua-

te determinazioni dirigenziali, ampiamente motivate. Un dovere spesso disatteso, come si ha modo di constatare dai numeri dei piani di rientro: è risultato ricorrente un uso distorto di questi provvedimenti. Si è così provveduto, quasi ovunque, a conservare senza un'adeguata motivazione così tanti residui da inquinare i saldi di bilancio.

In proposito, la Corte ha affermato l'incidenza negativa che ha il mancato riaccertamento annuale dei residui, dal momento che da esso dipende una grave alterazione della contabilità pubblica. La cattiva pratica assunta in tal senso è da ritenersi, pertanto, alla stregua di un vero artificio, cui

### SULL'ATTUALITÀ

Per la Consulta  
il mancato riaccertamento  
è un artificio  
che può provocare  
un'alterazione contabile

si ricorre per "truccare" l'esito dei conti, contrapposto al principio della previa dimostrazione analitica dei crediti computabili ai fini dell'avanzo/disavanzo di amministrazione. Un «principio risalente» nell'ordinamento in ragione della sua stretta inerente ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare la gestione economica e finanziaria. In conclusione, «la definizione dei residui attivi come somme accertate e non riscosse ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte». Così come d'altronde si evince dalla lettera dell'articolo 162 Tuel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Corte dei conti. Competenza confermata

## Dissesti guidati, istruttoria sempre necessaria

**Luciano Cimbolini**

La giurisdizione sui piani di riequilibrio pluriennali e sui cosiddetti "dissesti guidati" spetta esclusivamente alla Corte dei conti ma, riguardo ai piani, questa non può pronunciarsi prima della chiusura dell'istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria presso il ministero dell'Interno ex articolo 155 Tuel.

Sono le conclusioni cui sono giunte le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (tre magistrati del controllo e tre della giurisdizione) ex articolo 243-quater, comma 5, Tuel, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r) Dl 174/2012.

Un Comune calabrese ha chiesto, nella prevista forma del giudizio a istanza di parte, l'annullamento della delibera della Sezione regionale di controllo Calabria 20/2013, che aveva negato l'ammissione dell'ente alla procedura di riequilibrio ex articolo 243-quater, comma 7 Tuel, sul presupposto della mancata presentazione del piano nel termine di 60 giorni e aveva disposto la trasmissione degli atti al prefetto per l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, Dlgs 149/2011, assegnando al Consiglio non più di 20 giorni per deliberare il dissesto.

La Sezione Calabria, difatti, ha ritenuto che il piano di riequilibrio deliberato dall'ente mancasse di un reale contenuto pianificatorio che desse conto del progressivo ripristino degli equilibri finanziari, limitandosi solo a riassumere precedenti atti comunali. Il Comune, invece, ha eccepito (in sostanza) che la delibera di diniego fosse stata adottata prima della conclusione dell'istruttoria da parte della Commissione per la stabilità finanziaria, ignorandone ruolo e funzione e innescando così il percorso verso il dissesto.

Le Sezioni riunite (sentenza

2 del 12/06/2012) hanno affermato, in primo luogo, la giurisdizione esclusiva della Corte sui piani di riequilibrio e, più in generale, su tutte le materie riguardanti la contabilità pubblica (articolo 103, comma 2 Costituzione), compresi pertanto i "dissesti guidati", rimarcando che i relativi atti delle Sezioni di controllo sono insindacabili da parte del giudice amministrativo, poiché non rappresentano esercizio di potere amministrativo, ma decisioni della Corte in qualità di organo estraneo all'apparato della Panel dell'esercizio di un potere neutrale di con-

**TEMPI DA RISPETTARE**

Prima di deliberare i giudici devono aspettare le conclusioni della Commissione per la stabilità finanziaria

trollo attribuite dalla Carta costituzionale. Di conseguenza, la successiva attività del prefetto ex articolo 6, comma 2, Dlgs 149/2011 è di tipo vincolato.

Nel merito, invece, le Sezioni riunite hanno ritenuto che la delibera della Sezione Calabria sia stata adottata sulla base di un'errata applicazione della legge, in quanto, ex articolo 243-quater, commi 1 e 2 Tuel, sarebbe stato necessario attendere l'esito dell'istruttoria della Commissione. La delibera comunale, benché in sostanza basata su di una ricognizione di atti precedenti, conteneva gli elementi, seppur minimi, di un piano di riequilibrio. Di conseguenza, la conclusione della fase procedimentale presso il ministero dell'Interno sarebbe stata obbligatoria. Pertanto è stato pronunciato l'annullamento della decisione della Sezione controllo Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pagina 12**



**Pubblico impiego.** Secondo la Corte dei conti della Puglia si tratta di risorse esterne e finalizzate a uno scopo specifico, quindi neutre

# Trasferimenti, spese fuori dal tetto

I fondi per i trattamenti accessori arrivati dalle Regioni non sono vincolati dal Dl 78/2010

**Arturo Bianco**

Le risorse che le Regioni assegnano ai Comuni per il trattamento economico accessorio del personale trasferito in seguito alla delega di funzioni non entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata. E, di conseguenza, con queste somme si può superare il tetto del **fondo per il salario accessorio** del 2010. Le stesse somme sfuggono dal taglio, in caso di diminuzione del **personale in servizio**. È l'indicazione dettata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia nel parere n. 95 del 15 maggio scorso. Il parere non è motivato da specifiche disposizioni legislative pugliesi, ma ha un carattere generale, che quindi può essere applicato in tutte le Regioni. È detto espressamente che l'esclusione «deriva dalla natura vincolata delle risorse regionali destinate al trattamento fisso e accessorio del personale trasferito le cui funzioni, trovando disciplina

in specifica normativa regionale, rimandano a specifici provvedimenti regionali attuativi per la determinazione e il reperimento nel bilancio regionale delle risorse allo scopo destinate».

Nella premessa, la sezione di controllo pugliese ricorda l'orientamento di carattere generale consolidato, a partire dalla deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n. 21/2009: non sono assoggettati agli obblighi di contenimento della spesa del personale rispetto all'anno precedente le risorse trasferite per il trattamento economico da un ente a quello in cui queste unità sono destinate.

La Corte aggiunge che il tetto al fondo per la contrattazione decentrata dettato dal comma 2-bis dell'articolo 9 del Dl 78/2010 è da intendere come finalizzato alla volontà di «crystallizzare al 2010» tali risorse e «non già di escludere l'erogazione di compensi che trovino fonte in specifiche risorse

vincolate alla remunerazione di particolari prestazioni, per le quali le valutazioni circa la compatibilità delle risorse impegnate con i vincoli di finanza pubblica sono già state effettuate a monte al momento della determinazione compiuta a livello regionale, di destinare il quantum di risorse disponibili all'ambito locale». Inoltre, «la categoria dei servizi svolti per conto terzi è da intendersi relativa ai incarichi commissariati e remunerati dall'esterno dell'amministrazione, ad esempio risorse trasferite per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti». E ancora la deliberazione delle sezioni riunite di controllo n. 51/2011 ha evidenziato che sono al di fuori del tetto al fondo le risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione, con possi-

bili costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente; in tali ipotesi, le risorse alimentano il fondo solo in senso figurativo». La linea di demarcazione tra le risorse comprese e quelle escluse dal limite è nel fatto che sono da considerare sottoposte al limite le risorse «che si caratterizzano per essere potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente», con la contrattazione integrativa. Ed ecco le conclusioni: «Nella fattispecie sono presenti ambedue i presupposti tenuti in considerazione dalla giurisprudenza e cioè sia il fatto che la risorsa risulta proveniente dall'esterno dell'ente e come tale neutra sulle finanze del Comune sia il fatto che dette risorse presentano specifica destinazione al pagamento delle competenze accessorie del personale trasferito». Di conseguenza, queste risorse possono essere considerate "sterilizzate" dal tetto al fondo del 2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La pronuncia

### Q1 | LA QUESTIONE

Il Comune di Otranto si è rivolto alla sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti per chiedere se l'incremento del fondo salario accessorio del 2013 per effetto delle risorse trasferite dalla Regione per il pagamento delle competenze accessorie del personale trasferito sia da considerare compatibile o meno con la disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis della legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010): in base a questa norma, dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni

pubbliche, non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

### Q2 | LA SOLUZIONE

Con un parere che ha validità generale, la Corte dei conti della Puglia ha risposto che le risorse assegnate dalle Regioni ai Comuni per il trattamento economico accessorio del personale trasferito in seguito alla delega di funzioni non entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Con queste somme si può dunque superare il tetto del fondo per il salario accessorio del 2010

## Pagina 12



Nei Comuni. Deliberazione della Corte dei conti del Veneto

## Senza piano esecutivo di gestione niente premi

Gianluca Bertagna

Senza piano esecutivo di gestione e piano della performance non è possibile erogare la retribuzione di risultato e il **salario accessorio** ai dipendenti degli enti locali. Sono queste le conclusioni della deliberazione 161/2013 della Corte dei conti del Veneto.

Un Comune, a causa del commissariamento e nonostante una forte attività di programmazione, non è riuscito ad approvare definitivamente il Peg del 2012. Nei primi mesi del 2013 è sorto quindi il dubbio se erogare o meno i compensi relativi alla retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa. I giudici contabili richiamano innanzitutto le modifiche apportate dalla legge 174/2012 che ha unificato nel Peg anche il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance. Il pacchetto dei documenti deve quindi contenere tutti gli elementi sia finanziari, sia di indirizzo e operativi, per l'attribuzione della produttività individuale e collettiva, anche con ri-

ferimento alla valutazione e incentivazione, legata alle performance generali oltre che individuali. La mancata adozione del Peg comporta di conseguenza un'attività amministrativa carente nel perseguire gli obiettivi, ma anche priva di un sistema in grado di assicurare la legittima distribuzione del sala-

### PERCORSO OBBLIGATO

La mancata adozione del Peg e del piano-performance impedisce di erogare al personale i compensi legati ai risultati

rio accessorio. La conclusione è inevitabile: non è possibile arrivare a erogare compensi di risultato e di produttività con strumenti diversi dalle assegnazioni previste nel Peg.

Per quanto riguarda il fondo delle risorse decentrate dei dipendenti, la Corte si spinge ad affermare che senza il piano esecutivo di gestione, appare dubbia la possibilità di procedere

a un impegno di risorse relative al trattamento accessorio. Non ci sono però considerazioni sulla diversa natura tra fondo di parte stabile (che non presenta elementi di discrezionalità ai fini dello stanziamento) e fondo di parte variabile.

Sulla possibilità/obbligo di erogare comunque almeno il 10% della retribuzione di posizione quale **premio di risultato** agli incaricati di posizione organizzativa, i magistrati contabili sono particolarmente severi. La somma, anche se prevista contrattualmente, non può essere corrisposta nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all'incarico e questo deve avvenire preventivamente. È comunque esclusa ogni possibilità di intervento in sanatoria in via successiva. Al di là del caso specifico, sono evidenti le difficoltà operative legate ai continui rinvii del termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, condizione insuperabile per l'adozione del Peg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pensioni. Prime sentenze favorevoli all'Istituto

## Retribuzione di posizione, scontro segretari-Inps

Tiziano Grandelli  
Mirco Zamberlan

Lo scontro fra **segretari comunali** e provinciali e l'Inps sulla maggiorazione della retribuzione di posizione non ha visto ancora la parola fine. Ora anche la giurisprudenza, un tempo a fianco dei segretari, registra alcune sentenze favorevoli all'istituto di previdenza. Ma oggi, forse, i segretari hanno qualche ragione in più. Così si può riassumere lo stato attuale dell'annosa vicenda che riguarda la valutazione ai fini pensionistici della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'articolo 41, comma 4, del Ccnl del 16 maggio 2001.

I segretari comunali e provinciali sostengono che la maggiorazione abbia la stessa natura della retribuzione di posizione, forti di un parere Aran che va in questa direzione. Concludono, quindi, con la valutazione di entrambe le voci stipendiali in quota «A» della pensione. L'Inps, invece, afferma che i due emolumenti non possono essere considerati omogenei, perché la retribuzione di posizione è fissa e continuativa e il suo importo è

stabilito dal Ccnl, mentre, per la maggiorazione, il Ccdi del 22 dicembre 2003 individua condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'ente può (e non deve) riconoscere la maggiorazione. Ovviamente i segretari, pensionati, ricorrono contro i provvedimenti che considerano la maggiorazione in quota

### LA CONTESA

Ancora numerosi i ricorsi sulla valutazione a fini previdenziali delle maggiorazioni alla voce stipendiale

«B»: negli anni passati, molte sentenze hanno accolto questi ricorsi. Nonostante questo orientamento giurisprudenziale, l'ex Inpdap (note operative 11/2006 e 23/2011), persevera sulla propria posizione. Ma il vento sembra cambiare, e la Corte dei conti, in sede di appello, sembra riportarsi in linea con l'istituto di previdenza (Sezione III, sentenze 279/2013 e 293/2013).

L'Unione segretari torna alla carica, forte del fatto che, oggi, i segretari sono dipendenti del ministero dell'Interno. E chiedono all'Inps di mettere nero su bianco il motivo per il quale i loro colleghi, dirigenti ministeriali, si vedono valutata in maniera più pesante sia la retribuzione di posizione di parte fissa, sia quella di parte variabile, come pure i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa degli enti locali, mentre per i segretari si persiste in un atteggiamento contrario, con una disparità di trattamento. Anche a questo, l'Inps risponde richiamando la sentenza della Corte dei conti del Piemonte 124/2012, in cui si evidenzia la non sovrapposibilità della struttura retributiva dei segretari e delle altre figure dirigenziali, confermata dalla presenza di un comparto di contrattazione ad hoc. L'Unione ha dunque scritto nuovamente all'Inps e al presidente della Corte dei conti, ribattendo, punto per punto, sulle ragioni di una valutazione in quota «A» della maggiorazione. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il dl sviluppo prevede il diritto a un (mini) indennizzo. Corsa a ostacoli per ottenerlo

# Ritardi della p.a., per le imprese oltre al danno anche la beffa

Pagina a cura  
di ANTONIO CICCIA

**P**iccolo indennizzo dalla p.a. per le imprese vittime di ritardi burocratici nei procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività. Si comincia a sperimentare (per un anno e mezzo), nel settore delle imprese, il principio per cui basta il superamento del termine massimo per la conclusione del procedimento avviato con una istanza a fare nascere il diritto al risarcimento, che però non può superare i 2 mila euro. Ma niente risarcimento pieno: ci si deve accontentare. E bisogna chiederlo subito, altrimenti si perde tutto. Senza dimenticare che la tecnica usata (tetto massimo insuperabile all'indennizzo) favorisce l'allungamento del ritardo.

Il decreto del «Fare» (dl n. 69 del 21 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013) da un lato introduce un istituto rivoluzionario (risarcimento per il solo ritardo), ma, dall'altro lato, costruisce un procedimento in cui per ottenere il beneficio bisogna fare una corsa ad ostacoli e in cui il vantaggio viene azzerato se l'impresa non ha diritto all'accoglimento dell'istanza.

Meglio di niente, ma il nuovo sistema potrebbe rivelarsi una puntura di zanzara sul corpo di un pachiderma.

**Diritto all'indennizzo.** Il sistema sembra ben congegnato: l'impresa deve essere da subito informata del diritto all'indennizzo e deve attivarsi per chiederlo; parallelamente si sviluppa anche l'iter del ricorso al Tar per ottenere il provvedimento e quello della responsabilità del funzionario pubblico.

Il governo, innanzi tutto, ha stabilito il principio: l'impresa ha diritto a che l'amministrazione pubblica sia sollecitata anche a rispondere, magari bocciando la richiesta, purché senza lungaggini. Ma la p.a. non deve fare aspettare troppo, magari per poi dire di no, oppure dire di sì quando l'assenso non interessa più.

Il diritto di avere una risposta tempestiva a prescindere dall'accogliibilità della richiesta, che pure aveva trovato affermazione in qualche sentenza del Consiglio di stato, diventa regola dell'ordinamento. A ciò corrisponde il vantaggio per le imprese di sapere se un progetto può andare avanti e se un investimento merita di essere proseguito, in attesa del via libera definito dall'amministrazione competente.

La norma ha però il suo limite nella forfettizzazione dell'indennità limitata a una

## Cosa possono chiedere le imprese

Cosa	Vecchio	Nuovo	Cosa cambia per le Imprese
<b>Ritardo nell'adozione del provvedimento finale</b>	Possibilità di ricorrere al Tar contro il silenzio	Si aggiunge indennizzo automatico di 30 euro per giorno di ritardo con un massimo di 2 mila euro	Le imprese hanno uno strumento in più per accelerare l'iter burocratico
<b>Comunicazione di avvio del procedimento</b>	Occorre indicare l'ufficio competente e i termini massimi di conclusione del procedimento	Si aggiunge l'indicazione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per ottenerlo, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini per la conclusione del procedimento	Maggiore trasparenza sugli strumenti per sollecitare la definizione di una pratica
<b>Nuovi obblighi amministrativi</b>	Decorrenza libera	Fissate due date uniche: 1° luglio e 1° gennaio successivi all'entrata in vigore di leggi e regolamenti (salvo urgenze)	Le imprese e i professionisti possono programmare i loro adempimenti con sufficiente preavviso, con il tempo di variare l'organizzazione aziendale ed eventualmente gli strumenti necessari (ad es. software)
<b>Scadenziario degli adempimenti</b>	Non previsto	Da pubblicare sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti	Le imprese hanno una fonte ufficiale sui termini da rispettare per i vari adempimenti

cifra molto bassa. Tra l'altro la norma esclude che possa essere chiesta una cifra superiore, in quanto qualifica il beneficio come «indennizzo» e non come «risarcimento». In sostanza l'indennizzo è garantito, ma se un'impresa ha subito un danno ben superiore dalla cifra massima stabilita dalla legge, se lo deve tenere e non può rivalersi sulla pubblica amministrazione ritardataria. Naturalmente ci si riferisce all'indennizzo da mero ritardo. Se la p.a. ha agito con dolo o colpa spetta anche il risarcimento.

**Un percorso (anzi, una corsa) a ostacoli.** Tornando all'indennizzo per il solo fatto del ritardo (senza verificare se c'è stata dolo o colpa), attenzione comunque a superare tutti gli ostacoli disseminati dalla disposizione.

Innanzitutto deve trattarsi di un procedimento a istanza di parte, per cui la legge prevede l'obbligo di pronunciarsi: devono essere procedimenti regolati da una norma che prevede un atto finale da parte dell'ente competente. Sono esclusi i casi di silenzio-assenso o silenzio-rigetto e i concorsi pubblici.

In sostanza un'impresa presenta un'istanza e aspetta che decorra il termine massimo previsto per quel singolo procedimento.

Anche questo è un trabocchetto a sfavore delle imprese: dilatare il termine di conclusione del procedimento significa rinviare l'indennizzo.

L'impresa o il suo consulente deve premurarsi di segnare in agenda quel termine, recuperandolo dalla comunicazione che la p.a. è tenuta a fare all'inizio del procedimento (comunicazione di avvio del procedimento). E se la p.a. è negligente e non fa la comunicazione di avvio, meglio essere prudenti e recuperare il termine massimo dalla legge o dai regolamenti dell'ente, oppure chiedendolo espressamente all'ente precedente.

Anche il decreto legge vuole facilitare il compito alle imprese e prevede che nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento deve essere segnalato il diritto all'indennizzo, le modalità e i termini per conseguirlo e deve anche essere indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

Bisogna, comunque, segnarsi in agenda la data finale a disposizione delle pa, perché entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento bisogna mandare un sollecito formale all'ufficio. Se non lo si fa, l'indennizzo sfuma.

Da notare l'asimmetria: la p.a. può essere lenta, ma per essere indennizzata dalla amministrazione lenta, l'interessato deve correre e, se non lo fa, perde tutto l'indennizzo. In ogni caso così è la norma. Entro sette giorni si scrive una

richiesta alla p.a. interessata e si chiede l'intervento sostitutivo e cioè che qualcuno si sostituisca al funzionario inerte e risponda.

Il termine di sette giorni è una tagliola, in quanto lo stesso decreto lo definisce termine decadenziale: o lo rispetti o decadi. Chi non è decaduto potrà ottenere, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2 mila euro. Questo significa che dal sessantasettesimo giorno di ritardo la p.a. non paga niente. Ma significa anche che l'impresa non può chiedere risarcimenti per perdite patrimoniali eccedenti quella cifra e tanto meno per perdita di chance o lucro cessante (salvo il dolo o la colpa).

Così come tecnicamente elaborata, la norma favorirebbe i ritardi lunghi. Meglio sarebbe stato individuare una somma crescente con il dilatarsi del ritardo. Come scritta non si disincentivano affatto i ritardi, li si rende solo un po' costosi.

Una volta sollecitato l'intervento sostitutivo, il responsabile potrà, a sua volta, essere rispettoso dei tempi oppure una lumaca.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo sia lento e non emani il provvedimento nel termine (pari alla metà di quello massimo) o non liquidi l'indennizzo maturato

a tale data, l'impresa potrà rivolgersi al Tar per ottenere giustizia. Sia per chiedere l'atto sia per chiedere l'indennizzo, oltre che, in caso di dolo o colpa della p.a., anche per chiedere il risarcimento.

Lo stato comunque ci guadagna le spese di giustizia, anche se il contributo unificato è ridotto alla metà.

Ma attenzione, se l'impresa perde la causa per infondatezza dell'istanza iniziale (se manifesta), il giudice condanna a pagare in favore dell'ente pubblico una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

Si tratta di una disposizione che vuole disincentivare chi crede di poter sfruttare le norme, facendo raffiche di istanze al solo fine di lucrare sui ritardi: se le istanze sono campate in aria, non solo si rischia di non prendere nulla, ma se il Tar ritiene che l'istanza sia manifestamente infondata, si rischia di sborsare quattrini alla pa.

**Novità sperimentale** e non è dettata stabilizzata. Il decreto che le novità si appoggiano, in via sperimentale, data di entrata in vigore di legge di conversione creta «Fare», ai procedimenti amministrativi relativi all'esercizio di impresa inizialmente in vigore.

—© Riproduzione r

Pagina 3

